

Statuto
Associazione Italiana 9er
Associazione Sportiva Dilettantistica

Articolo 1 - Costituzione, denominazione ed emblemi

1. È costituita un’associazione sportiva dilettantistica denominata **“Associazione Italiana 9er – associazione sportiva dilettantistica”** in breve anche **“9er Italia – A.S.D.”**.

2. Il simbolo della classe è la scritta ~~49er~~²⁹ in corsivo grassetto, verde, bianco e rosso o nero su sfondo bianco per indicare unitariamente le attività dell’associazione riferite alle classi veliche 29er, 49er e 49erFX, nonché i simboli già attualmente riconosciuti a livello internazionale per la classi veliche 29er, 49er e 49erFX, simboli questi utilizzabili, ove necessario od opportuno, anche singolarmente.

Articolo 2 Sede

1. La sede legale dell’Associazione è presso la Segreteria dell’Associazione.

2. Essa può essere trasferita presso qualunque altra sede o città della Repubblica Italiana con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

Articolo 3 - Scopo

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Le quote sociali o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

2. L’Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) il riconoscimento dell’Associazione da parte della FIV e delle Classi Internazionali 29er e 49er – 49erFX;
- b) promuovere la diffusione e l’organizzazione delle Classi Veliche 29er 49er e 49erFX, per lo svolgimento di un’attività velica, dirigendola e amministrandola nel rispetto della volontà dei soci;
- c) Intrattenere ogni necessario ed utile rapporto con l’organizzazione della FIV, con i cantieri costruttori, i venditori, i progettisti, la stampa, gli organi di informazione utile al perseguimento degli scopi sociali;
- d) intrattenere, in accordo con la FIV ove necessario, i rapporti con l’ISAF (International Sailing Federation), con l’Associazione Internazionale di Classe 29er (International 29er Class Association) e l’Associazione Internazionale di Classe 49er e 49erFX (International 49er Class Association), con le associazioni di altre nazioni per l’organizzazione e la partecipazione a regate internazionali delle Classi Veliche in Italia e all’estero;
- e) favorire e stimolare la pratica della vela con imbarcazioni 29er, 49er e 49erFX, sia per diporto, sia per agonismo organizzando e coordinando,

in accordo con la FIV ove necessario, l'attività agonistica di qualsiasi tipo e livello, oltre che manifestazioni svolte mediante formule innovative e/o atipiche a scopo promozionale;

- f) determinare, in accordo con la FIV, i criteri di selezione degli equipaggi alle regate a numero chiuso sia nazionali che internazionali;
 - g) realizzare, quando di spettanza e sempre in collaborazione con la FIV, la selezione degli equipaggi da inviare alle regate internazionali secondo i criteri e le modalità stabilite in accordo con la FIV stessa e sanciti dal Consiglio Federale;
 - h) iscrivere gli equipaggi selezionati alle regate internazionali di classe;
 - i) organizzare e promuovere raduni ed occasioni di contatto tra i soci e i semplici appassionati, test dell'imbarcazione e raduni tecnici (stage tecnici, trial days ed occasioni simili), sia a livello di iniziazione che a livello agonistico, contattando e invitando in tali occasioni eventualmente anche i migliori equipaggi e tecnici a livello nazionale ed internazionale, diffondendo in tal modo la tecnica e la conoscenza delle imbarcazioni stesse;
 - j) informare gli associati ed i simpatizzanti in genere sull'attività e sugli sviluppi dell'Associazione favorendo uno scambio di esperienze relative all'uso delle imbarcazioni 29er, 49er e 49erFX.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione, che agisce nell'ambito della “International 29er Class Association” e della “International 49er Class Association” (Associazioni Internazionali delle Classi Veliche 29er 49er e 49erFX), nonché in osservanza delle direttive della Federazione Italiana Vela FIV per le classi d'interesse federale, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica e lo statuto ed i regolamenti della “International 29er Class Association” e della “International 49er Class Association”.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - Soci

1. Sono istituite 2 categorie di soci:
 - a) Soci Ordinari – sono i proprietari d'imbarcazioni 29er, 49er e 49erFX costruite dai cantieri autorizzati in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Qualora la proprietà fosse di un Ente, di un Circolo Velico, il rappresentante dell'Ente o del Circolo Velico avrà la qualifica di “Socio Ordinario”. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.
 - b) Soci Onorari – sono soci persone fisiche cui sono riconosciuti particolari meriti e sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. I Soci Onorari hanno i medesimi diritti e doveri dei soci ordinari.
2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. In caso di comproprietà di un'imbarcazione uno solo dei comproprietari avrà diritto di voto in assemblea.
3. I soci devono essere dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.V. e dei suoi organi.
4. Ai Soci maggiorenni è riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
6. Tutti soci dovranno essere tesserati della FIV.
7. I termini soci ed associati devono considerarsi sinonimi e sono usati indifferentemente.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità. Eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che tenessero un comportamento non consono od in violazione alle regole di classe, al presente statuto, alle disposizioni anche regolamentari della FIV e del CONI o comunque una condotta irriverente o indecorosa, verranno comminati dal Consiglio di Classe, sentito il socio interessato.
2. L'eventuale espulsione è anch'essa decisa dal Consiglio di Classe. Contro tale decisione è possibile il ricorso in Assemblea da parte del socio radiato.
3. Sono soci effettivi solamente coloro i quali abbiano versato la quota annua d'iscrizione. Il socio moroso non in regola con il pagamento perde automaticamente lo stato di socio, ma può essere reintegrato con parere favorevole del Consiglio di Classe dopo la regolarizzazione della quota stessa.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo di Classe.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) *almeno la metà più uno* degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
- b) *dalla maggioranza* dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Ove possibile le assemblee dovranno essere convocate nel luogo ed in concomitanza con le regate nazionali o di quelle internazionali che si svolgono nel territorio nazionale.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, in ordine dal Vice-Presidente o dal Segretario, in caso di assenza o impedimento di questi da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

6. L'Assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo verifica l'elenco degli associati aventi diritto di voto;

contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un numero *massimo di tre associati*.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione dell'avviso ai soci tramite quegli strumenti costantemente utilizzati dall'associazione per comunicare con i soci stessi, come il sito internet dell'Associazione, email o mailing list. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ove possibile in concomitanza con la data della prima regata nazionale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sulla nomina del consiglio direttivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione dell'avviso ai soci tramite quegli strumenti costantemente utilizzati dall'associazione per comunicare con i soci stessi, come il sito internet dell'Associazione, email o mailing list. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; trasferimento della sede dell'associazione; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il

numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

4. Le votazioni che hanno per oggetto i rapporti dell'associazione con i soci o provvedimenti che riguardano personalmente i soci sono assunte a scrutinio segreto.

5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, in sua assenza od impedimento prevalgono nell'ordine quello del vicepresidente e quello del segretario e, in assenza anche di questi ultimi, del socio nominato a presiedere l'assemblea in quel momento. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci che le accetteranno senza riserve.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo di Classe

1. Il Consiglio Direttivo di Classe (di seguito anche "Consiglio Direttivo", "Consiglio di Classe" o semplicemente "Consiglio") è l'organo di governo dell'associazione, ed è rappresentativo della totalità dei soci in quanto eletto dall'Assemblea. Esso è composto da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti compreso il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione;

6. I componenti del consiglio direttivo devono essere tesserati FIV.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da *almeno la metà* dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- b) indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 8, comma 2;
- c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- d) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea. I provvedimenti disciplinari comminabili sono: l'ammonizione, la sospensione fino a 12 mesi e, nei casi più gravi, la radiazione.
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

2. Le riunioni del Consiglio di Classe possono tenersi in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento, e le sue decisioni vengono prese con la maggioranza di due voti su tre.

3. Esso delibera su tutte le questioni organizzative dell'Associazione ed elabora le direttive di sviluppo per l'attuazione degli scopi statutari. In particolare (senza che questa lista limiti i suoi poteri):

- determina le quote associative annuali e i relativi termini di pagamento;
- propone ove necessario ai competenti organi della FIV, e con essi eventualmente coordina e determina, luoghi e date dei campionati italiani e delle regate nazionali e di altre manifestazioni organizzate ai sensi del presente statuto;
- delibera sui bilanci consuntivi e di previsione presentati dal segretario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- elabora eventuali modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

L'elencazione di cui sopra deve intendersi meramente esemplificativa e non esaustiva.

4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, che dirige e della quale cura le pubbliche relazioni e controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Presiede il Consiglio Direttivo di Classe e l'Assemblea.

Articolo 18 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il Segretario ha la responsabilità operativa di attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi in accordo con il Consiglio Direttivo di Classe.

2. Il segretario svolge, inoltre, funzioni di promozione e coordinamento per l'attuazione degli scopi statutari secondo le deliberazioni del consiglio di classe.

Articolo - 20 Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 22 - Tesserati

1. Gli atleti che intendano partecipare a qualunque evento, manifestazione, campionato, regata e/o circuito o gruppo di eventi o di

regate, nonché i componenti il Consiglio Direttivo devono essere tesserati dell'Associazione Italiana 9er.

2. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre dell'anno stesso.

3. Le quote per il tesseramento annuale sono determinate dal consiglio direttivo.

4. Nei confronti dei tesserati il consiglio direttivo può adottare provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari comminabili sono: l'ammonizione, la sospensione fino a 12 mesi e, nei casi più gravi, la radiazione. Avverso il provvedimento disciplinare comminato il tesserato può ricorrere agli organi di giustizia sportiva della FIV.

Articolo 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra questi e l'Associazione medesima e/o i suoi organi inerenti all'attività dell'Associazione o ad essa connessa saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

2. Il mancato rispetto della presente clausola costituisce illecito disciplinare.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del Codice Civile.